

N. R.G. 2731/2016



TRIBUNALE DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Boccuni, a scioglimento della riserva assunta il 22.12.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., nella causa iscritta al n. 2731 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:

_____ nato in Bangladesh il 01.05.1996 (invero nato il 27.02.1985), C.F. MSTBRR96E01Z249L rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito d'Avinno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia, San Polo 2988, come da procura speciale alla lite in calce al ricorso (PEC: fabrizioippolito.davino@venezia.pecavvocati.it)

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA-SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, in proprio

parte resistente

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale e veniva convocato per il giorno 07.10.2015 per l'audizione personale. In data 16.02.2016 veniva adottato provvedimento di diniego, notificato il 07.03.2016, che è stato impugnato avanti alla presente A.G. e da cui è nato il presente procedimento.

Il ricorrente è un cittadino del Bangladesh, di religione islamica (gruppo etnico Mondal), nato e cresciuto nel villaggio di Shalghoria, distretto di Rayshasi, nel nord del Paese.

Egli afferma di aver avuto una sorella che era molestata da un altro giovane; egli, per difendere la sorella, è andato dal sindaco per chiedere aiuto. Il sindaco, siccome il giovane che molestava la ragazza era di una famiglia politicamente influente, non è intervenuto e ha consigliato all'odierno ricorrente di rivolgersi alla polizia che, interpellata, nulla ha fatto. Il giovane che "insidiava" la sorella, venuto a conoscenza di quanto aveva fatto l'odierno ricorrente, per vendetta ha violentato la sorella che immediatamente dopo si è suicidata. A tal punto, l'odierno ricorrente si è rivolto alla polizia che nulla ha fatto, perché il violentatore è figlio di una famiglia economicamente e politicamente forte. Successivamente, il padre del violentatore è stato ucciso; l'odierno ricorrente, ritenuto responsabile dal figlio, lo ha



incolpato, minacciandolo di morte. L'odierno ricorrente si è rivolto alla polizia che nulla ha fatto. Dunque, su consiglio della famiglia ha lasciato il Paese. Nonostante fosse uscito dal Paese, il violentatore della sorella, sarebbe ritornato e avrebbe minacciato i genitori dell'odierno ricorrente che impauriti si sono recati in India.

Si precisa che il ricorrente, all'udienza, presentando il proprio passaporto, dichiara di chiamarsi _____ e di esser nato il 27.02.1985.

Preliminarmente, si deve valutare quale Paese deve esser preso come riferimento per valutare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'art. 2 c.1 lett. e) d.lgs. 251/2007 e l'art. 2 c.1 lett. g) d.lgs. 251/2007 indicano come luogo di riferimento il Paese di origine, se il ricorrente ha una cittadinanza o quello di abituale dimora, se il ricorrente è apolide.

L'art. 8 c.3 d.lgs. 25/2008 prevede che *“ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”*.

Tale antinomia è solo apparente; infatti le lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 251/2007 sono disposizione di legge sostanziale e il comma 3 dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 è disposizione di legge procedimentale/procedurale e, quindi, tra loro si integrano.

Infatti nelle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 251/2007 si fa riferimento a due luoghi, da prender e in considerazione disgiuntamente: Paese di origine (se vi è cittadinanza) o Paese abituale (se è apolide); il comma 3 dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 fa riferimento a due luoghi, da prendere in considerazione disgiuntamente: Paese di origine e Paese in cui si è transitato.

Orbene, da un confronto, è evidente che il primo luogo di riferimento (Paese di origine) è indicato in maniera identica. Viceversa, il secondo è individuato attraverso il combinato disposto delle due norme; in particolare, il Paese da cui si è transitato è da intendersi non come il luogo che si è attraversato, ma quello in cui vi si è stabilita la dimora, cioè il luogo in cui si era radicati.

Pertanto, quando si deve valutare la domanda di protezione internazionale, si deve avere come luogo di riferimento il Paese di origine, se il ricorrente ha una cittadinanza o quello di transito (inteso come dimora abituale), se il ricorrente è un apolide.

L'interpretazione secondo cui il concetto di “ove occorra” debba esser inteso nel senso che se non si riconosce né la protezione internazionale né il permesso di soggiorno per motivi umanitari avendo come riferimento il Paese di origine, è necessario volgere lo sguardo su quello di transito non appare condivisibile, perché ha come punto di partenza (il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari) quello che, in realtà, dovrebbe esser il punto di arrivo; in altri termini, non si ritiene corretto partire dall'idea che la protezione internazionale o il permesso devono esser riconosciuti e, quindi, se ciò non è possibile avendo come riferimento il Paese di origine, allora si pone lo sguardo su quello di transito. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente è un cittadino del Bangladesh q, quindi, deve individuarsi come luogo di riferimento il Paese di origine, cioè il Bangladesh.

Anche a voler ritenere credibile la narrazione dei fatti svolta dalla ricorrente, si evidenzia che non potrebbe comunque esser riconosciuto lo status di rifugiato.

Infatti, l'art. 2 c.1 lett. e) d.lgs. 251/2007 definisce il rifugiato *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole*



avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

Inoltre, si sottolinea che ex art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007 “*i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*”. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera c), si evidenzia che, affinché sussista il requisito soggettivo è essenziale che essi agiscano indisturbati, perché lo stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione. Nella prima ipotesi, trattasi del cd. stato fallito, cioè di quello Stato che non è in grado di tutelare l'ordine pubblico interno (sovranità interna). Nella seconda ipotesi, si tratta di connivenza; più precisamente, gli organi dello stato, pur non partecipando attivamente alla persecuzione, essendo a conoscenza di tali comportamenti non agiscono.

Infine, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007 gli atti di persecuzione devono “*alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*”

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.”

Non vi è dubbio che i comportamenti cui è stato sottoposto il ricorrente (l'esser minacciato dal violentatore della sorella) siano qualificabili come atti di violenza psichica ex art. 7 c. 2 lett. a) d.lgs. 251/2007.

Tuttavia, essi non sono messi in atto per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Infatti, egli era minacciato in quanto soggetto che voleva avere giustizia per la violenza ricevuta dalla sorella e che, quindi, aveva tentato di rivolgersi alle autorità.

Ne deriva che non può esser concessa la protezione internazionale quale riconoscimento dello status di rifugiato.

Passando alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, si evidenzia che l'art. 2 c.1 lett. g) d.lgs. 251/2007 definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”; l'art. 14 d.lgs. 251/2007 specifica che “*ai*



fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.”.*

Orbene, le lettere a) e b) si riferiscono inequivocabilmente al potere costituito. Per quanto riguarda la lettera a), si specifica che la condanna a morte e l'esecuzione della pena di morte sono atti che possono esser qualificati come tali sono se eseguiti da un potere amministrativo-giudiziario; infatti, se fossero attuati in assenza di un tale potere, il fatto sarebbe un omicidio e non una pena. Per quanto riguarda la lettera b), si evidenzia che la tortura, trattamento inumano o degradante, essendo unite al concetto di “altra forma di pena” dalla congiunzione disgiuntiva “o”, sono tutte caratteristiche di espiazione di una pena; pena che, appunto, presuppone necessariamente la presenza di un potere amministrativo-giudiziario. Pertanto, solo una pena inflitta con un tale potere, che potrebbe tramutarsi in una tortura o esser espia in modo inumano o degradante, integra il concetto di “grave danno”.

In altri termini, se non vi è pena, intesa come sanzione del potere costituito, manca un presupposto per l'integrazione delle fattispecie astratte di cui alla lettere a) e b).

Per quanto riguarda la lettera c), si sottolinea che per “conflitto armato internazionale” deve intendersi quello in cui uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato (art. 2, c.1 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949). Sussiste un conflitto armato interno “quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IV, 30.01.2014).

Si evidenzia che affinché il conflitto armato interno causi una minaccia grave ed individuale, esso deve necessariamente svolgersi in prossimità geografica a dove dimorava il richiedente la protezione internazionale; in altri termini, se il richiedente svolgeva la propria vita in una zona dello Stato che non è interessata dal conflitto, pare difficile che tale evento possa causargli/le una minaccia grave.

Infine, si sottolinea che ex art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007 “i responsabili del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.”.

Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun dato da cui emerga che in Bangladesh la legge preveda la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o una pena che possa trasformarsi in una tortura o esser espia in modo inumano o degradante per il fratello di una vittima di stupro, poi suicidatasi, che richiede l'intervento delle autorità. Inoltre, non si può affermare che in Bangladesh vi sia un conflitto armato interno caratterizzato da atti di violenza indiscriminata; in altri termini, gli scontri e le violenze che avvengono all'interno del territorio del Bangladesh non assumono una tale entità da poter esser qualificati come “conflitto”, ma solo come “disordini interni”, quali “rivolte” e/o “sporadici e isolati atti di



violenza”.

Ne deriva che, mancando il requisito del grave danno, così come specificato dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, al sig. non può esser riconosciuta nemmeno la protezione internazionale quale la protezione sussidiaria.

Passando alla valutazione dei requisiti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si sottolinea che l'art. 5, c.6 d.lgs. 286/1998 ha come presupposto "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Preliminarmente, si evidenzia che la narrazione dell'odierno ricorrente è attendibile, in quanto egli ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, non cade mai in contraddizione nel narrare i fatti e le sue dichiarazioni sono ritenute plausibili con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone. Infatti, valutato che in Bangladesh, seppur si debba dare atto che tale Stato stia compiendo ogni sforzo richiesto dalla comunità internazionale per combattere la corruzione, concussione, malaffare e gli atti di violenza delle forze di sicurezza e di polizia, rimangono all'interno del suo territorio delle situazioni tali da rendere impossibile o estremamente difficile e pericoloso godere di quei diritti inviolabili (libertà personale, diritto alla vita e alla salute) che la nostra Costituzione e il diritto umanitario riconoscono a ciascun essere umano.

Ne deriva che deve esser concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c.6 d.lgs 286/1998.

Per quanto riguarda la domanda di asilo ex art. 10 c. 3 Cost., si evidenzia che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso di soggiorno umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251/2007 ed all'art. 5, c.66 d.lgs. 286/1998, cosicché non vi è più alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, c. 3 Cost.” (Cass. Civ. 16362/2016 e Cass. Civ. 10686/2012).

Per quanto riguarda le spese, si precisa che in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 (Tribunale di Milano, ordinanza del 27.04.2016 che si riferisce a Cass. 18583/2012).

Liquida le spese del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (provvedimento del 21.03.2016 del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia) in € 944,30 (D.M. 55/2014 scaglione di valore della causa indeterminabile-complessità media; valori medi, riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni in fatto e in diritto e del 50% per ammissione al gratuito patrocinio) più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A., più I.V.A..

Nulla sulle altre spese.

Si comunichi al ricorrente presso il domicilio eletto, alla Commissione Territoriale di Verona-Sezione di Padova, al pubblico ministero.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,



respinge il ricorso del sig. . _____ in riferimento alla richiesta di protezione internazionale quale lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e, per l'effetto, conferma parzialmente il provvedimento opposto (VI0000692 della Commissione Territoriale di Verona-Sezione di Padova);

accerta e dichiara che sussistono i presupposti per il rilascio al sig. . _____ del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c.6 d.lgs. 289/1998;

ordina al Questore di Padova che sia rilasciato al sig. . _____ il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 c.6 d.lgs. 289/1998;

liquida le spese del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello stato in € 944,30 più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A, più I.VA.

Nulla sulle altre spese.

Si comunichi al ricorrente presso il domicilio eletto, alla Commissione Territoriale di Verona-Sezione di Padova, al pubblico ministero.

Venezia, 28 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

